

## **PARCO TURISTICO DEL GRASSANO**

### **SAN SALVATORE TELESINO (BN)**

#### **Art. 1 (Generalità)**

1. Il Parco Turistico del Grassano è costituito da un'area pubblica gestita da un concessionario. L'ingresso nell'area del parco sottintende una implicita accettazione del presente Regolamento che avrà valore di negozio giuridico nei modi previsti dal Codice Civile.
2. L'ingresso al Parco è consentito solo previa autorizzazione della Direzione dietro il pagamento del prefissato corrispettivo.
3. La violazione delle norme di cui al presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, di cui all'allegata Tabella I, esatte con quietanza dalla Direzione; nei casi in cui sia ritenuto opportuno, il contravventore, può essere allontanato dal personale del parco o di vigilanza o forza pubblica.

#### **Art. 2 (Gestione dell'area Pic-Nic)**

1. L'Area Pic-Nic è l'unica area del parco deputata a tale attività significando che è vietato consumare i pasti o accendere braci in qualsiasi altro luogo all'interno del parco. Essa è fruibile esclusivamente previa prenotazione e autorizzazione da parte della Direzione.
2. Il costo del fitto del tavolo e dei servizi è stabilito dalla Direzione del Parco. Il pagamento del fitto del tavolo non dà diritto alcuno su beni e strutture presenti e consente l'utilizzo del barbecue da parte di un massimo di sei persone per ciascun tavolo. Il fitto del tavolo consente l'utilizzo del barbecue da parte di persone adulte ed in condizioni di sicurezza.
3. Nell'area pic-nic è severamente vietato introdurre barbecue mobili, fornelli a gas o elettrici, combustibili ed altri agenti incendiari. E altresì vietato introdurre sedie, tavoli, sdraio, palloni, stereo e qualsiasi strumento che limiti la vivibilità dell'area. Ogni materiale ritenuto inidoneo dalla Direzione, sarà temporaneamente sequestrato e conservato nei locali all'ingresso del Parco.

#### **Art. 3 (Tutela della Flora e della Fauna)**

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta, l'estirpazione e/o danneggiamento di ogni specie vegetale. La violazione del presente precetto darà luogo ad una sanzione pecuniaria per ogni esemplare di specie vegetale raccolto, estirpato o danneggiato.
2. Su tutto il territorio del Parco è vietata la cattura, il disturbo e la uccisione di qualsivoglia specie di animali, nonché l'asportazione e/o danneggiamento della fauna minore, dei molluschi, di rettili e di anfibi.
3. All'interno del parco è vietato introdurre animali ad eccezione dei cani che però dovranno essere muniti di guinzaglio, museruola e relativa paletta e/o sacchetti per la raccolta degli escrementi.

#### **Art. 4 (Tutela delle singolarità geologiche e dei beni culturali)**

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata la asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e/o mineralogiche ovvero minerali in generale.
2. Su tutto il territorio del parco è vietata la asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di reperti archeologici e fossili di cui al G. Lvo 490/1999.

#### **Art. 5 (Tutela delle acque e disciplina del loro utilizzo)**

1. L'acqua delle fontane non è potabile. Presso le fontane è severamente vietato lavare stoviglie o altri oggetti con sapone o detersivi.
2. In tutta l'area del parco vige il divieto di balneazione. L'accesso al fiume è consentito solo con appositi inviti.
3. E' vietato scavalcare la staccionata od appoggiarsi ad esse; non possono essere percorsi sentieri che non siano aperti alla fruizione del pubblico.

#### **Art. 6 (Divieto di Abbandono di rifiuti)**

1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti derivanti dal pic-nic per i quali sono predisposti appositi cestini; è altresì vietato abbandonare qualsiasi tipo di materiale estraneo nel territorio del parco che sarà in ogni caso identificato come rifiuto.

2. E' altresì vietato gettare rifiuti, o qualsivoglia altro oggetto solido o liquido, nel fiume e/o nelle sue pertinenze.

#### **Art. 7 (Norme di Comportamento)**

1. Per ragioni legate al comune senso civico, nell'area pic-nic è opportuno adottare un comportamento che miri al rispetto della sicurezza, alla tutela dell'area, delle persone e della quiete; è vietato soggiornare nel parco a torso nudo e/o in bikini.
2. E' vietato circolare con veicoli, motorizzati o non, all'interno del parco ovvero ad alimentazione elettrica; è altresì vietato sostare nei prati e nelle aree vietate con biciclette, monopattini o skateboard.

#### **Art. 8 (Altri Divieti)**

1. E' vietata l'accensione dei fuochi all'aperto, la installazione di tende ed amache nonché l'utilizzo di attrezzature e dispositivi (radio, casse, ecc.) che possano in qualche modo arrecare disturbo; è altresì vietato l'utilizzo, all'interno del parco, di armi da taglio e da fuoco.

#### **Art. 9 (Norme Transitorie e Finali)**

1. La Direzione per mezzo del proprio personale ovvero a mezzo delle Guardie Ambientali della federazione nazionale pro vita, organi incaricati alla vigilanza ai sensi dell'art. 13 L. 24.11.1981 n. 689, potrà infliggere sanzioni pecuniarie, di cui all'allegata tabella I, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. La tabella delle infrazioni è disponibile sul retro di questo regolamento, inoltre sia la tabella che il regolamento completo sono disponibili presso gli uffici del parco del grassano, presso gli uffici preposti del Comune di San Salvatore Telesino e presso gli uffici della Polizia Municipale.
2. Trattandosi di area pubblica, ancorchè data in concessione, la vigilanza sul presente regolamento è altresì affidata alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine.

**La Direzione**

**TABELLA I**

<b>1</b>	<b>Art. 1 comma 2</b> Ingresso al parco non Autorizzato	<b>€ 25,00</b>
<b>2</b>	<b>Art. 2 comma 1</b> Utilizzo area pic-nic senza autorizzazione	<b>€ 50,00</b>
<b>3</b>	<b>Art. 2 comma 1</b> Consumare pasti al di fuori dell'area pic-nic	<b>€ 50,00</b>
<b>4</b>	<b>Art. 2 comma 2</b> Utilizzo Area pic-nic in modo difforme da quanto stabilito dal regolamento	<b>€ 50,00</b>
<b>5</b>	<b>Art. 2 comma 3</b> Introduzione fornelli elettrici o a gas, barbecue, sedie, tavoli, ombrelloni	<b>€ 50,00</b>
<b>6</b>	<b>Art. 3 comma 1</b> Raccolta, estirpazione o danneggiamento di specie vegetali	<b>€ 200,00</b>
<b>7</b>	<b>Art. 3 comma 2</b> Raccolta o danneggiamento di fauna, molluschi, anfibi, rettili	<b>€ 400,00</b>
<b>8</b>	<b>Art. 3 comma 2</b> Cattura, disturbo e uccisione di animali	<b>€ 500,00</b>
<b>9</b>	<b>Art. 3 comma 3</b> Introduzione ed abbandono di animali nel parco	
<b>10</b>	<b>Art. 3 comma 3</b> Portare al seguito cani privi di guinzaglio, museruola e paletta	<b>€ 100,00</b>
<b>11</b>	<b>Art. 4 comma 1</b> Asportazione o danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e minerali	<b>€ 500,00</b>
<b>12</b>	<b>Art. 4 comma 2</b> Uso detergenti per il lavaggio di stoviglie o altri oggetti	<b>€ 80,00</b>
<b>13</b>	<b>Art. 5 comma 2</b> Accesso al fiume non autorizzato e/o balneazione	<b>€ 150,00</b>
<b>14</b>	<b>Art. 5 comma 3</b> Utilizzo e sosta di aree e/o sentieri non autorizzati	<b>€ 120,00</b>
<b>15</b>	<b>Art. 6 comma 1</b> Abbandono di rifiuti all'interno del Parco	<b>€ 100,00</b>
<b>16</b>	<b>Art. 6 comma 2</b> Immissione di rifiuti, solidi o liquidi nel fiume	<b>€ 300,00</b>
<b>17</b>	<b>Art. 7 comma 1</b> Soggiornare nel parco in bikini o a torso nudo	<b>€ 75,00</b>
<b>18</b>	<b>Art. 8 comma 1</b> Uso di dispositivi che arrecano disturbo	<b>€ 160,00</b>
<b>19</b>	<b>Art. 8 comma 1</b> Accensione all'aperto di fuochi non autorizzati	<b>€ 250,00</b>
<b>20</b>	<b>Art. 8 comma 1</b> Uso di armi da taglio e da fuoco	<b>€ 350,00</b>

## PARCO TURISTICO DEL GRASSANO

### Regolamento area Pic-nic

1. L'area pic-nic è l'unica area del Parco deputata a tale attività. Pertanto è vietato consumare i pasti e accendere braci in altri luoghi.
2. L'area pic-nic è utilizzabile esclusivamente previo prenotazione e autorizzazione da parte della Direzione. Il fitto dei tavoli consente l'utilizzo dei barbecue da parte di persone adulte e in condizioni di sicurezza. La Direzione si riserva di proibire l'utilizzo dei barbecue in assenza di condizioni di sicurezza.
3. Il costo del fitto del tavolo e dei servizi è stabilito dalla Direzione del Parco. Il pagamento del fitto del tavolo non dà diritto alcuno su beni e strutture presenti all'interno dell'area e consente l'utilizzo del tavolo ad un massimo di sei persone per ciascun tavolo.
4. **Nell'area pic-nic è severamente vietato introdurre barbecue mobili, fornelli a gas, elettrici, combustibili o altri agenti incendiari. È altresì vietato introdurre sedie, tavoli, sdraio, palloni, stereo e qualsiasi strumento che limiti la vivibilità dell'area.** Tutto ciò che verrà ritenuto inidoneo dalla Direzione, sarà temporaneamente sequestrato e conservato nei locali all'ingresso del parco.
5. L'acqua delle fontane non è potabile. Presso le fontane è severamente vietato lavare stoviglie o quanto altro con sapone e detersivi.
6. In tutta l'area del Parco vige il divieto di balneazione. È altresì vietato appoggiarsi e scavalcare le staccionate. L'accesso al fiume è consentito solo dagli appositi inviti.
7. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti derivanti dal pic-nic per i quali sono predisposti appositi cestini. È altresì vietato gettare rifiuti nel e nei pressi del Fiume antistante.
8. Per ragioni legate al comune senso civico, nell'area Pic-nic è opportuno adottare un comportamento che miri al rispetto della sicurezza, alla tutela dell'area, delle persone e della quiete. **È altresì vietato soggiornare nel parco a torso nudo e bikini.**
9. Per eventuali difficoltà o disservizi, è fatto obbligo rivolgersi al personale dell'area.
10. La Direzione, in ordine alla violazione di tali prescrizioni, potrà elevare ammende da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. La tabella delle contravvenzioni è disponibile sul retro di questo regolamento, presso gli uffici del Parco del Grassano, presso gli uffici preposti del Comune di San Salvatore Telesino e presso gli uffici della Polizia Municipale.

	Violazione	Sanzione
1	Art. 1 Raccolta, estirpazione, danneggiamento specie vegetali (per ogni unità)	€ 200,00
2	Art. 3 comm. 1 Cattura, disturbo, uccisione e introduzione di specie animali	€ 500,00
3	Art. 3 comm. 3 3. raccolta, asportazione, danneggiamento fauna minore, molluschi, rettili e anfibi	€ 400,00
4	Art. 4 comm. 1 asportazione, distruzione, danneggiamento di rocce, singolarità geologiche, mineralogiche e di minerali	€ 500,00
5	Art. 4 comm. 2 asportazione, distruzione, danneggiamento di reperti archeologici e fossili ex D.Lvo.490/1999.	€ 500,00
6	Art. 5 Ingresso non autorizzato o non pagato	€ 25,00
7	Art. 6 comm. 1 utilizzo aree e i sentieri non autorizzati.	€ 50,00
8	Art. 6 comm. 2 e 3 accesso al corso del fiume, balneazione	€ 150,00
9	Art. 6 comm. 4 introduzione fornelli elettrici, a gas, barbecue, sedie, tavoli, ombrelloni.	€ 50,00
10	Art. 8 comm. 1 circolare con mezzi motorizzati non autorizzati (anche elettrici).	€ 90,00
11	Art. 8 comm. 2 sosta con biciclette, monopattini e skate board nei prati e nelle aree vietate	€ 50,00
12	Art. 10 comm. 1 abbandono di rifiuti	€ 100,00
13	Art. 11 comm. 1 accensione di fuochi all'aperto non autorizzati	€ 250,00
14	Art. 12 installazione tende e amache	€ 160,00
15	Art. 13 introduzione cani senza museruola	€ 140,00
16	Art. 13 introduzione cani senza paletta	€ 80,00
17	Art. 14 utilizzo di attrezzature e dispositivi (radio, casse, etc) che arrecano disturbo	€ 100,00
18	Art. 12 utilizzo di armi da taglio e da fuoco	€ 350,00

San Salvatore Telesino, 14/03/2007

L'Amministratore Unico  
Erculea S.r.l.

Il Direttore